



**CONVENZIONE**  
**per Attività di Studi – Ricerca - Valorizzazione**

tra

**IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA** (da ora in poi denominato **MArRC**), con sede in Reggio Calabria, Piazza Giuseppe de Nava, n. 26, codice fiscale 92094410807, recapito di posta elettronica: man-rc@beniculturali.it, recapito p.e.c.: mbac-man-rc@beniculturali.it, rappresentato dal Direttore *pro-tempore*, Dott. Carmelo Malacrino, che interviene nella stipula della presente Convenzione nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale ai sensi del D.P.C.M. n.169/2019;

- da una parte -

e

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale** (d'ora innanzi denominato **CNR-ISPC**), con sede in Napoli (NA), alla via Cardinale Guglielmo Sanfelice, n. 8, codice fiscale 80054330586, partita IVA 02118311006, iscrizione Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. F129003U, recapito di posta elettronica: segreteria.direzione@ispc.cnr.it, recapito di p.e.c.: protocollo.ispc@pec.cnr.it, sito web istituzionale: www.ispc.cnr.it, rappresentato dal Direttore Dott.ssa Costanza Miliani, previa autorizzazione del Direttore f.f. del Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale Dott. Amedeo Cesta (Prot. AMMCNT-CNR n. 0046260 del 28/06/2021);

- dall'altra -

(di seguito denominate “**Parti**”)

**VISTO**

- il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;
- il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria MIBAC UDCM repertorio decreti n. 353 del 5 agosto 2019 ratificato dalla Corte dei Conti;
- l'art. 4 c. 2 e art. 10 D.M. del 23 dicembre 2014 concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- lo Statuto del MArRC (MiBACT – UDCM Rep..Decreti n. 146 del 23.03.17);
- il D.M. nr. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante “La riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo”;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii. a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;
- la Determina Dirigenziale MArRC rep.n. 29 del 29 gennaio 2020;
- il d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 04.06.2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”;
- lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19.07.2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 25.07.2018, entrato in vigore il 01.08.2018;
- il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF)” del CNR, emanato con Provvedimento del Presidente del CNR n. 14 del 18.02.2019, e in particolare l'art. 9 (Funzioni del Direttore di Istituto) e l'art. 12 (Struttura organizzativa degli Istituti);
- il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del CNR, di cui al D.P.C.N.R. del 04.05.2005, prot. n. 0025034, e pubbl. nel suppl. ord. n. 101 della GURI n. 124 del 30.05.2005;
- il Regolamento del Personale del CNR di cui al D.P.C.N.R. del 04.05.2005, n. 0025035 e pubblicato nel suppl. ord. n. 101 della GURI n. 124 del 30.05.2005;
- il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 con il quale veniva approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e del Codice di comportamento del CNR adottato con delibera del CdA n. 137/2017 del 17.10.2017;
- il Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personali n. 2016/679;

- il Provvedimento del Direttore Generale del CNR, n. 119 del 13 settembre 2019, con cui è stato conferito alla dott.ssa Costanza Miliani l'incarico di Direttore dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, con durata di quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2019;

#### **CONSIDERATO**

- che il D. lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, all'art. 29 statuisce che la conservazione del patrimonio culturale è assicurata anche mediante le attività di studio e ricerca;
- che il MArRC ha la missione di acquisire, conservare e valorizzare le proprie collezioni al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale materiale ed immateriale, naturale e scientifico, nonché di promuovere lo studio e la ricerca sia con risorse interne sia in collaborazione con partner istituzionali nazionali ed internazionali nei settori dei Beni Culturali in genere nonché dell'Archeologia e dei Beni Architettonici e di diffondere detti studi e ricerche presso la comunità scientifica ed il pubblico;
- che presso il MArRC operano laboratori di ricerca scientifica in ambito archeologico e laboratori di conservazione e restauro che svolgono attività sia di conservazione che di studio e ricerca metodologica nell'ambito della conservazione dei beni;
- che il MArRC ha interesse alla realizzazione di tale collaborazione attraverso la messa a disposizione dei propri spazi/strutture per lo svolgimento di attività la cui fattibilità andrà concordata sulla base delle iniziative elaborate congiuntamente dalle parti;
- che il CNR è un Ente pubblico di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese;
- che il CNR-ISPC svolge attività di ricerca avanzata nell'ottimizzare l'utilizzo di metodi e strumenti d'indagine diversificati, per la diagnosi, conservazione, valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali materiali e immateriali;
- che caratteristica essenziale di CNR-ISPC è la multidisciplinarietà con cui vengono affrontate le problematiche, resa possibile dalla molteplicità delle competenze in esso presenti e dallo sviluppo di una rete consolidata di collaborazioni nazionali e internazionali con altri Istituti di Ricerca, con Università e con Enti pubblici e privati preposti alla tutela e alla conservazione dei Beni Culturali;
- che il CNR-ISPC svolge attività di ricerca relativa all'evidenza materiale connessa alla musica e alla danza nel mondo antico, così come allo studio degli strumenti musicali e degli oggetti sonori, includendo non soltanto l'analisi dei loro aspetti acustici e formali, ma anche l'interpretazione dei dati ottenuti attraverso tecniche di analisi dei materiali e di digitalizzazione;
- che il CNR-ISPC ha tra i propri fini lo svolgimento di attività di ricerca, la sua promozione e diffusione attraverso il trasferimento e la valorizzazione dei risultati delle proprie conoscenze e delle relative applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca Università, Istituzioni, contribuendo attraverso azioni mirate a favorire l'avvio di progetti di ricerca/valorizzazione in partnership di interesse comune;
- che i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti (in particolare condividono il comune obiettivo di favorire l'avanzamento scientifico e il rafforzamento della ricerca negli ambiti della cultura e del Patrimonio Culturale), attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto della presente Convenzione;
- che i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune (settore produttivo delle imprese culturali e creative e del turismo);
- che la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;
- che è interesse delle parti formalizzare tale rapporto di collaborazione attraverso un apposito atto convenzionale.

Tutto ciò premesso e considerato le parti concordano e stipulano quanto segue:

### Art. 1 (Oggetto e Finalità)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionale, sia sul piano di progetti didattici che sul piano di progetti di ricerca scientifici e culturali al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare le tematiche comuni, contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo di attività culturali e di ricerca nel sistema socio-economico-culturale nazionale ed internazionale.

La presente Convenzione mira altresì alla realizzazione del progetto di ricerca *SOUNDING TURTLES. Analisi osteologica e digitalizzazione degli strumenti musicali da corredi funerari conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria*. L'indagine è tesa allo studio degli strumenti musicali conservati nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e rinvenuti in corredi funerari che si distinguono per la ricchezza e varietà di resti di strumenti musicali a fiato, a percussione e a corde: questi ultimi, recuperati assieme a parti o a frammenti degli elementi metallici pertinenti alle casse di risonanza, erano ricavati da carapaci di tartaruga del tipo *Testudo graeca* e *testudo hermanni*. L'indagine si colloca in un ambito di studi che coniuga la ricerca archeomusicologica con quella archeozoologica e dell'analisi dei metalli, che si avvarrà anche della collaborazione fornita dai laboratori in Italia e in Europa (anche mobili). Tali attività potrebbero consistere in diagnostica non-invasiva avanzata, di indagini in situ e in laboratorio, funzionali a ricerche multidisciplinari nei settori della conoscenza, conservazione e fruizione del patrimonio culturale.

Le attività di ricerca inerenti ai materiali appartenenti alle collezioni del MArRC saranno autorizzate ai sensi della normativa del Codice dei Beni Culturali -

Con la presente Convenzione le Parti, per tutta la durata prevista, si impegnano a una collaborazione scientifica concernente i seguenti ambiti: Ricerca /Studio /valorizzazione.

### Art. 2 (Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione, a svolgere le attività di propria competenza, come di seguito specificate con la massima cura e diligenza e altresì a informarsi reciprocamente in ordine alle attività effettuate.

Il MArRC si impegna a sostenere i progetti proposti oltre che di promozione culturale volti alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico museale del territorio attraverso la preliminare valutazione delle proposte e il conseguente rilascio delle necessarie autorizzazioni/concessioni che dovranno essere dettagliate di volta in volta in forma scritta nel rispetto della normativa vigente.

Il MArRC si impegna a concedere gratuitamente l'uso del logo istituzionale per finalità di comunicazione e promozione degli eventi condivisi.

Il CNR-ISPC si impegna a programmare e realizzare – previa approvazione del MArRC – le attività inerenti agli ambiti di intervento di cui alla presente Convenzione;

Il CNR-ISPC si impegna alla collaborazione per l'applicazione delle tecniche di analisi e di digitalizzazione e per la proposta di ipotesi interpretative dei dati raccolti nonché al supporto per lo svolgimento delle seguenti attività:

- digitalizzazione degli strumenti musicali e degli oggetti sonori di età arcaica e classica;
- collaborazione all'analisi archeozoologica dei carapaci di tartaruga usati come cassa di risonanza per strumenti musicali a corda;
- collaborazione all'analisi archeozoologica delle ossa da cui sono ricavati gli strumenti musicali a fiato;
- analisi degli elementi metallici pertinenti agli strumenti a corda e delle proprietà dei metalli usati per gli strumenti a percussione;
- collaborazione alla contestualizzazione storico-musicale dell'evidenza archeologica di interesse musicale e coreutico;
- collaborazione alla schedatura di eventuali altri oggetti che potrebbero essere individuati nel corso delle attività di ricerca;
- collaborazione alla pubblicazione delle ricerche e alla condivisione dei dati;
- collaborazione alla realizzazione di eventuali esposizioni, mostre, percorsi tematici sui temi relativi alla musica, alla danza e ai suoni del mondo antico che tengano conto dei dati della ricerca.

Lo studio dell'anatomia virtuale degli strumenti musicali sarà realizzato mediante sistemi di scansione (scanner, TC, ecc.) e specifici software per il processamento dei dati, attraverso i quali saranno creati i modelli digitali ad altissima precisione. L'analisi archeozoologica, da realizzare anche attraverso l'uso di minutissimi frammenti eventualmente da trasferire in laboratorio, consentirà di porre ipotesi sulla presenza del tipo di carapaci nell'area mediterranea già dall'età arcaica e questioni sull'uso di prodotti di importazione nelle città greche in Occidente. Ove opportuno, nei reperti frammentari o danneggiati saranno modellate le eventuali parti mancanti ed eseguiti interventi di restauro virtuale. Attraverso la tecnologia digitale sarà consentita l'acquisizione tridimensionale degli strumenti musicali e la loro riproduzione come modello digitale che potrà essere visualizzato in ambiente virtuale. Il sistema di scansione e modellazione in 3D sarà impiegato sui reperti al fine di operare su un loro modello virtuale, per poterlo analizzare o modificare. Il modello digitale sarà poi rappresentato in un ambiente tridimensionale artificiale. Inoltre, lo studio virtuale degli strumenti musicali, o dei loro frammenti, sarà finalizzato all'analisi dei particolari acustici e della morfologia originaria.

Dai modelli digitalizzati visualizzati nell'ambiente virtuale si potranno poi ottenere copie fisiche che non solo saranno un utile supporto allo studio archeozoologico e archeoacustico, ma potranno anche incrementare e migliorare l'indagine scientifica, superando i limiti dovuti alla materialità degli oggetti.

Le attività da parte di CNR-ISPC saranno svolte secondo le disponibilità e gli interessi correnti dell'Istituto senza prevedere il rispetto di una determinata tempistica, ma sempre in accordo, coordinamento e previa autorizzazione del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si impegna all'approfondimento e allo svolgimento delle seguenti attività:

- ricerche d'archivio;
- agevolare il reperimento degli oggetti sia in esposizione nelle sale sia nei depositi;
- agevolare la realizzazione della digitalizzazione attraverso l'eventuale supporto fornito dai laboratori mobili nazionali ed europei.

### **Art. 3 (Oneri connessi all'attuazione della Convenzione)**

La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario né a carico del MArRC, né a carico del CNR-ISPC e non prevede, allo stato attuale, forme di finanziamento per lo svolgimento delle previste attività di ricerca.

Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività saranno concordati di volta in volta in apposito atto preliminare all'espletamento delle attività stesse.

Eventuali forme di finanziamento finanziare per le spese funzionali al progetto anche attraverso la partecipazione congiunta a bandi provinciali, regionali, nazionali ed europei dovranno essere concordate e autorizzate da ciascuna delle Parti.

Le Parti espressamente convengono che, per lo svolgimento di attività congiunte che rivestano i caratteri di attività di studio e di ricerca per le quali siano previste specifiche forme di finanziamento, sarà stipulato uno specifico accordo (*addendum* alla presente Convenzione) nel quale saranno puntualmente disciplinate le modalità di svolgimento delle attività e rendicontazione del finanziamento.

Per lo svolgimento di attività che, se pur di derivazione istituzionale abbiano caratteri tali da ricondurle alla sfera d'impresa delle Parti della presente Convenzione, le Parti stesse rimandano espressamente alle regole previste dalle rispettive disposizioni interne.

### **Art. 4 (Atti esecutivi)**

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto della presente Convenzione eventualmente attraverso la stipula di specifici atti esecutivi, sottoscritti dal referente per il Museo, Dott. Carmelo Malacrino, e per il CNR-ISPC dal Responsabile Scientifico Dott.ssa Angela Bellia.

Le attività realizzate e sostenute dal MArRC in partenariato con il CNR-ISPC dovranno essere condivise attraverso la redazione di una programmazione che garantisca il rispetto di impegni reciprocamente assunti per la realizzazione di obiettivi istituzionali.

Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate ed in ogni caso comunque programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico- organizzativo per garantirne l'esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte all'interno del Museo.

#### **Art. 5 (Attività ulteriori)**

Il MARRC dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta del CNR-ISPC attività ulteriori da concordare e nel rispetto reciproco degli obiettivi istituzionali di entrambi di Enti

#### **Art. 6 (Referenti)**

I referenti della presente Convenzione sono:

per il MARRC il Direttore, Dott. Carmelo Malacrino,

per il CNR-ISPC, il Responsabile Scientifico, individuato nella persona della Dott.ssa Angela Bellia.

#### **Art. 7 (Proprietà intellettuale utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati)**

I risultati degli studi e della ricerca condotti dal CNR-ISPC dovranno essere resi noti al MARRC, il quale dovrà essere menzionato in eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di reciproca collaborazione.

Le Parti concorderanno preventivamente le modalità di qualsiasi eventuale forma di comunicazione relativa ai risultati e allo svolgimento delle attività di ricerca.

Le Parti concordano, altresì, che i risultati e il materiale prodotto in occasione delle indagini potranno essere oggetto di pubblicazione, di convegni, di seminari o di mostre, a scopo esclusivamente scientifico in modo congiunto e/o concordato tra le Parti.

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati delle attività oggetto della presente Convenzione. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente Convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione e previo assenso dell'altra Parte.

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori a essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice della proprietà intellettuale in materia di titolarità dei diritti brevettuali.

In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Nel caso di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, qualora una delle Parti sia titolare ovvero contitolare dei relativi diritti, la stessa concede sin da ora all'altra Parte il diritto di utilizzare a titolo gratuito delle informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca in tema, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto.

#### **Art. 8 (Diritto di immagine)**

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 107-109 D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., la presente Convenzione non implica alcuna spendita di nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del MARRC per fini commerciali e/o pubblicitari.

Tale utilizzo straordinario rispetto all'attività istituzionale dovrà essere regolato da specifico accordo e compatibile con la tutela dell'immagine del MARRC nonché soggetto a consenso espresso della Direzione del MARRC

#### **Art. 9 (Altre modalità di collaborazione)**

Oltre alle forme sopra riportate potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento delle finalità oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 10 (Durata)**

La presente Convenzione avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e non potrà essere rinnovata se non per espressa manifestazione di volontà delle Parti, attraverso un accordo scritto approvato dai competenti organi di entrambe le Parti.

#### **Art. 11 (Modifiche)**

Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere concordata e risultare da atto scritto tra le Parti.

#### **Art. 12 (Recesso e risoluzione)**

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC istituzionali nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

#### **Art. 13 (Copertura assicurativa)**

Nell'ipotesi di espletamento di attività che lo prevedano il CNR-ISPC provvederà alla copertura assicurativa per il personale che accederà agli spazi del MArRC e risponderà per gli eventuali danni cagionati a terzi. Ciascuna Parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 14 (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)**

Nell'ipotesi di espletamento di attività che lo prevedano il personale del CNR-ISPC è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e protocolli di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In applicazione a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i lavoratori dipendenti di entrambe le Parti o equiparati tali, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i titolari di contratti di collaborazione continuativa, ecc., devono attenersi sempre alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Ai dipendenti o equiparati tali di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere insieme ai mezzi e le attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Per consentire una adeguata protezione collettiva e individuale, le Parti si impegnano a consentire una adeguata informazione e formazione del medesimo personale in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

La sorveglianza sanitaria del personale di entrambe le Parti è affidata al relativo medico competente.

#### **Art. 15 (Controversie)**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, la questione verrà in prima istanza composta in via amichevole.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla Autorità competente individuata secondo la normativa vigente.

#### **Art. 16 (Registrazione e oneri fiscali)**

La Convenzione potrà essere registrata in caso d'uso con oneri a carico della Parte che ne abbia interesse.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 e sue successive modifiche e integrazioni e avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

### **Art. 17 (Trattamento dei dati personali)**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione vengono trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 679/2016.

### **Art. 18 (Comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni comunque afferenti la presente Convenzione e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante p.e.c. ed email.

Trattandosi di atto con Pubblica Amministrazione il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale – ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto

**Per il MArRC**

**Il Direttore  
Dott. Carmelo Malacrino**

---

**Per il CNR-ISPC**

**Il Direttore  
Dott.ssa Costanza Miliani**

---